

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 18404/2026
Roma, lì, 21/05/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da
GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Presidente - Sent. n. sez. 441/2026
ALFREDO GUARDIANO UP - 05/03/2026
ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA R.G.N. 43688/2025
MARIO MORRA
FRANCESCO AGNINO - Relatore -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

inoltre:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 17/07/2025 della Corte d'appello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Agnino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5f6b3 - Firmato Da: FRANCESCO AGNINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5886e97e4a249abd
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 luglio 2025 la Corte di Appello di Torino ha rigettato il gravame presentato da [REDACTED] avverso la sentenza - che è stata, pertanto, integralmente confermata - con la quale, il 30 gennaio 2024 il Tribunale di Vercelli aveva dichiarato lo stesso responsabile del reato di atti persecutori, per avere con minacce, articoli di stampa, scoraggiato possibili compratori ad acquistare il sito industriale di sua sorella [REDACTED] provocandole un perdurante e grave stato di ansia e di paura, tanto dal tentare il suicidio non verificatosi grazie all'intervento della figlia, ingenerando un fondato timore per la propria incolumità, con alterazione delle abitudini di vita.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

In particolare, la difesa ha sostenuto che lo stato di ansia e preoccupazione non è eziologicamente imputabile alla condotta contestata al ricorrente, ma è conseguenza delle difficoltà economiche della vittima connesse alle difficoltà di conseguire la disponibilità dell'immobile.

Tale circostanza emergerebbe dalla testimonianza di [REDACTED] e dell'Avv. [REDACTED]

In secondo luogo, le azioni civili intraprese dall'imputato sono espressione del diritto di difesa.

3. Con requisitoria del 10 febbraio 2026, l'Avvocato Generale, dott. Gabriele Mazzotta, chiedeva, dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Con memoria del 24 febbraio 2026, la difesa del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, reiterando le doglianze prospettate con il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. È necessario premettere, in vista della delibazione degli atti di ricorso, che la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino.



Nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.).

In presenza di una "doppia conforme", come nel caso di specie, il giudice di appello non è tenuto a svolgere un'analisi dettagliata di tutte le deduzioni delle parti né a esaminare singolarmente ogni risultanza processuale. È sufficiente che, attraverso una valutazione complessiva, esponga in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver considerato i fatti decisivi che compendiano la *ratio decidendi* della sentenza (sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024).

In tale prospettiva, si ritiene implicitamente superate le deduzioni difensive che, pur non espressamente confutate, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché il giudice dia conto, in modo coerente, della propria valutazione globale delle risultanze e delle deduzioni (*ex multis*, Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900).

Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

2.1. D'altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale, occorre che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loro



esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621).

Né l'esito del giudizio di responsabilità - in sede di legittimità - può essere invalidato da prospettazioni alternative, sostanzialmente risolventesi, come avvenuto nel caso in esame, nella sollecitazione di una mirata "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della sentenza, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedito e a., Rv. 271623; sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Secondo il costante insegnamento di questa Corte i vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede di legittimità purché ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità (Sez. 5, n. 15899 del 15/2/2021, Rv 281030-01).

Il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; - l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto alla l'illogicità della motivazione, che la stessa deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare



l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

2.2. Nella fattispecie in esame, in ragione della loro natura eminentemente fattuale, gli apprezzamenti dei giudici dell'appello, sorretti da un impianto motivazionale rispettoso dei criteri di razionalità decisoria, non possono essere rivalutati in questa sede in quanto espressione della discrezionalità valutativa riservata al giudice del fatto. Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso Comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

La Corte di cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento indiziario, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

3. Ciò premesso, il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il delitto di atti persecutori tutela la libertà morale, ma anche la complessiva protezione del singolo da comportamenti che ne condizionino pesantemente la vita e la tranquillità personale, procurando ansie, preoccupazioni e paure, ovvero costringendo a modificare comportamenti ed abitudini di vita, tanto da potersi ritenere tutelata complessivamente la libertà psicofisica della persona e il suo benessere, anche quanto al profilo della salute mentale nei casi estremi.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di consolidati principi (Sez. 5, n. 31273 del 14/09/2020, F., Rv. 279752), secondo cui il delitto di atti persecutori - che ha natura di reato abituale e di danno - è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, sicché ciò che rileva è la identificabilità di questi quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione di uno degli eventi, alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (*ex multis* Sez. 5, n. 7899 del 14/01/2019, P., Rv. 275381), che condividono il medesimo nucleo essenziale, rappresentato dallo stato di prostrazione psicologica della vittima delle condotte persecutorie (Sez. 5, n. 11931 del 28/01/2020, R., Rv. 278984).



È tale nucleo essenziale a qualificare giuridicamente la condotta che può, invero, esplicarsi con modalità atipica, in qualsivoglia ambito della vita, purché sia idonea a ledere il bene interesse tutelato, e dunque la libertà morale della persona offesa, all'esito della necessaria verifica causale.

In altri termini, il contesto entro il quale si situa la condotta persecutoria è del tutto irrilevante/quando la stessa abbia determinato un *vulnus* alla libera autodeterminazione della persona offesa, determinando uno degli eventi previsti dall'art. 612 bis cod. pen.

E assume mero contenuto descrittivo, che peraltro registra ma non limita la varietà degli ambiti fenomenologici, il riferimento a diverse declinazioni del reato, correlate a specifiche "ambientazioni" (cd. stalking condominiale, giudiziario).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha rilevato come le azioni complessivamente realizzate dal ricorrente (minacce di incendiare ed inquinare l'area industriale, minacce di farsi trovare con una bombola di gas ed un accendino se la sorella si fosse recata con acquirenti, pubblicazione di articoli di stampa falsi sul presunto inquinamento dell'area industriale, plurimi atti ostruzionistici quali la mancata liberazione dell'immobile, illegittimamente occupato senza titolo), per le loro connotazioni, abbiano realizzato la condotta persecutoria contestata, ritenendo idoneo lo stillicidio di azioni commissive ed omissive realizzate ad alterare, anche in termini gravi, la serenità del destinatario, per effetto del grave stato, di ansia che possono provocare.

Si osserva, inoltre, come siano gli stessi Giudici dell'appello ad evidenziare, nel corso dell'intero e dettagliato *iter* motivazionale, i riflessi delle condotte dell'imputato sulla sorella e, segnatamente, su ciò che -con formula per ora sintetica, il cui significato sarà esplicito più in dettaglio nell'immediato prosieguo - può definirsi la sua "tranquillità psichica".

A tal proposito, deve ricordarsi quanto statuito da questa Corte, secondo cui "l'art. 612 bis cod. pen. è preordinato alla tutela della tranquillità psichica - ed in definitiva della persona nel suo insieme" (Sez. 5, n. 2283 del 11/11/2014, dep. 2015, C., Rv. 262727: è configurabile il concorso tra il reato di violenza privata e quello di atti persecutori, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, in quanto l'art. 610 cod. pen. protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, ovvero la libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione; mentre l'art. 612 bis cod. pen. è preordinato alla tutela della tranquillità psichica - ed in definitiva della persona nel suo insieme - che costituisce condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della predetta volontà).



Più in particolare, nel richiamare le testimonianze assunte – dopo aver specificato l'attendibilità della persona offesa (v. p. 7 della motivazione dell'impugnata sentenza), la Corte d'appello ha ricordato, per un verso, che la strategia di accanimento si è rivolta nei confronti della sorella al fine di impedire di vendere il sito industriale, occupato senza titolo dal ricorrente, e, per altro verso, ha fatto riferimento, in più passaggi motivazionali, a talune conseguenze delle condotte dell'imputato sulla vita -emotiva e pratica- della vittima.

E, infatti, i Giudici d'appello hanno indicato, in primo luogo, *lo stato di ansia, stress e palpitazioni della signora per ogni intervento giudiziale conseguente alla mancata vendita del terreno e omessa liberazione volontaria dell'immobile* (p. 7 della sentenza impugnata), poi aggiungendo che la persona offesa era stata costretta a farsi accompagnare da qualcuno per accedere al sito, non potendo recarsi da sola, così come è stata costretta ad assumere benzodiazepine, sino al punto di tentare il suicidio.

Pertanto, le condotte prima descritte sono idonee ad alterare, anche in termini gravi, la serenità della destinataria, per effetto del grave stato di ansia che possono provocare.

Va qui richiamata la nozione di molestia, in tema di atti persecutori, quale elemento costitutivo del reato, da individuarsi in qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica (Sez. 5, n. 1753 del 16/09/2021, dep. 2022, Q., Rv. 282426).

La dimostrazione dell'evento di danno va correlata, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche alle modalità della condotta e, nel caso di specie, alla strategia di accanimento giudiziale della quale s'è detto portata avanti dall'imputato.

Infatti, in tema di atti persecutori, la prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Sez. 5, n. 24135 del 09/05/2012, G., Rv. 253764).

3.1. Errata è l'affermazione secondo la quale la Corte di appello avrebbe legato il delitto di atti persecutori alle azioni civili intraprese dall'imputato che invece sarebbero espressione del diritto di difesa.

Invero, l'esercizio del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 Cost., nonché dall'art. 6 Cedu, infatti, si deve sostanziare nell'accesso alla attività giudiziaria come - una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto in questione, poiché - in caso contrario - si superano i confini dell'esercizio lecito e si configurano



ipotesi di abuso del diritto stesso, che ricadono al di fuori della sfera di operatività dell'art. 51 cod. pen. (Sez. 3, n. 5889 del 08/05/1996, Saccoccò Rv. 205512; conf. Sez. 5, n. 17171 del 16/01/2023, P., Rv. 28439902).

In effetti l'esercizio del diritto ad agire in giudizio, che fisiologicamente esclude la punibilità ai sensi dell'art. 51 cod. pen., esorbita dall'ambito del diritto allorché si concreti in un abuso del processo (Sez. 5, n. 20891 del 17/03/2021, Maier, Rv. 281311-02, ha di recente rilevato come l'abuso del processo in sede penale consista in un vizio per sviamento della funzione ovvero in una frode della funzione e si realizza allorché un diritto o una facoltà processuali vengono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce, con la conseguenza che la parte che ha perpetrato tale abuso non può invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti; Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251496, rilevavano: il carattere generale del principio [dell'abuso del processo] dipende dal fatto che, come osserva autorevole Dottrina, ogni ordinamento che aspiri a un minimo di ordine e completezza tende a darsi misure, per così dire di autotutela, al fine di evitare che i diritti da esso garantiti siano esercitati o realizzati, pure a mezzo di un intervento giurisdizionale, in maniera abusiva, ovvero eccessiva e distorta. Sicché l'esigenza di individuare limiti agli abusi s'estende all'ordine processuale e trascende le connotazioni peculiari dei vari sistemi, essendo ampiamente coltivata non solo negli ordinamenti processuali interni, ma anche in quelli sovranazionali. E viene univocamente risolta, a livello normativo o interpretativo, nel senso che l'uso distorto del diritto di agire o reagire in giudizio, rivolto al/a realizzazione di un vantaggio contrario al/o scopo per cui il diritto stesso è riconosciuto, non ammette tutela).

L'uso distorto del diritto di azione in giudizio è anche oggetto di decisioni della giurisprudenza sovranazionale che, in tema di ricevibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 35 § 3 CEDU, la Corte Edu, Seconda sezione, n. 61197/13, 15 aprile 2014, Barbato c. Italia, rilevava come nella interpretazione consolidata di quella Corte un ricorso possa essere considerato abusivo ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione se, ad esempio, è stato fondato scientemente su fatti interamente inventati (si veda, tra altri, Jian c. Romania (dec.), n. 46640/99, 30 marzo 2004; Keretchachvili c. Georgia (dec.), n. 5667/02, CEDU 2006 V) o se il ricorrente ha sottaciuto informazioni essenziali riguardanti i fatti della causa al fine di indurre la Corte in errore (si vedano, tra le altre, Hottner c. Germania (dec.), n. 23130/04, 19 giugno 2006, Basileo e altri c. Italia (dec.), n. 11303/02, 23 agosto 2011). Per altro la Corte Edu aveva anche affermato, inoltre, che "ogni comportamento del ricorrente manifestamente contrario alla vocazione del diritto di ricorso e di ostacolo al buon funzionamento della Corte o al corretto svolgimento del



procedimento dinanzi ad essa, può [in linea di principio] essere definito abusivo" (Mirojubovs e altri c. Lettonia, n. 798/05, § 65, 15 settembre 2009). Ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, il concetto di abuso deve infatti essere inteso nell'accezione ordinaria che di esso dà la teoria generale del diritto - vale a dire il fatto di avvalersi di un diritto al di fuori della sua finalità in maniera pregiudizievole (Mirojubovs e altri, sopra citata, § 62; Petrović c. Serbia (dec.), nn. 56551/11 e altri dieci, 18 ottobre 2011).

Nel caso in esame, alla luce dei principi evidenziati, si deve ritenere sussistere l'abuso del processo: la Corte di appello ha osservato – sul rilievo che il ricorrente occupava consapevolmente senza titolo l'area industriale – che le azioni giudiziarie erano finalizzate al fallimento di ogni trattativa di vendita, per poter acquisire l'immobile a prezzo vile, unitamente alla pubblicazione di articoli di stampa falsi sull'inquinamento dell'area (circostanza smentita dagli esami eseguiti dall'Arpa).

La Corte territoriale ha infatti riconosciuto come l'imputato abbia agito non già con la finalità di esercitare un preteso diritto, bensì di procurare nocumento alla persona offesa, facendole terra bruciata nei confronti di potenziali acquirenti, indirizzando la propria *vis* persecutoria anche nei confronti di soggetti terzi (come riferito dal ██████ in relazione all'episodio in cui è rimasto chiuso nel sito industriale, dovendo contattare l'Avv. ██████ che aveva un paio di chiavi di apertura del lucchetto apposto al cancello di ingresso).

3.2. Infine, quando viene dedotto il travisamento della prova è onere del ricorrente (come nella specie a pp. 6 e ss. del ricorso, ove si invoca la errata valutazione delle testimonianze di ██████ e dell'Avv. ██████ in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606,



comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.). È necessario, pertanto: --a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; --b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; --c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; --d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).

Nel caso di specie, nulla di tutto quanto indicato è stato fatto dalla difesa che non si è neppure premurata di riportare le dichiarazioni testimoniali asseritamente erroneamente valutate dalla Corte di appello.

7. Il ricorso proposto va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

8. Va disposto l'oscuramento come da dispositivo, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.
Così è deciso, 05/03/2026

Il Consigliere estensore
FRANCESCO AGNINO

Il Presidente
GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI

